

Stimati clienti,

in questa newsletter intendiamo soffermarci su due argomenti importanti relativi alle assicurazioni aziendali per il personale:

- **RIACQUISTI NEL SECONDO PILASTRO: ATTENZIONE AGLI INCIAMPI FISCALI.**
- **I DIRITTI DEI DIPENDENTI ALLA FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER LE ASSICURAZIONI MALATTIA E INFORTUNI.**

RIACQUISTI NEL SECONDO PILASTRO: ATTENZIONE AGLI INCIAMPI FISCALI.



Nel corso degli ultimi anni, gli assicurati nel secondo pilastro ai sensi LPP sono stati sempre maggiormente informati sulla possibilità di effettuare acquisti di anni di contributi (a volte definiti anche riacquisti o riscatti). Le fondazioni di previdenza inviano regolarmente delle circolari al riguardo, e spesso indicano anche sui certificati individuali annuali l'importo massimo disponibile per gli acquisti di anni di contributi da parte dei singoli assicurati. Cosa sono concretamente questi acquisti? Si tratta di contributi facoltativi che un assicurato può versare per compensare lacune contributive passate. Gli acquisti servono esclusivamente ad aumentare il capitale previdenziale per la vecchiaia e sono molto interessanti dal profilo fiscale perché sono deducibili dal reddito.

Con la presente circolare intendiamo rendere attenti tutti gli interessati in merito a due situazioni delicate dal profilo fiscale:

1. Acquisti negli ultimi 3 anni prima del pensionamento:

in generale vale la regola per la quale le somme acquistate non possono venire prelevate per almeno un periodo di tre

anni. Con l'avvicinarsi dell'età pensionabile, occorre prestare attenzione ad un' applicazione restrittiva delle regole operata da parte delle autorità fiscali e supportata dalla giurisprudenza. In pratica, qualora venissero effettuati degli acquisti negli ultimi tre anni prima del pensionamento e alla fine si optasse per il prelievo in capitale (anche solo parziale) delle prestazioni previdenziali, l'autorità fiscale avrebbe il diritto di annullare il vantaggio fiscale ottenuto grazie alla deduzione dal reddito degli acquisti fatti, recuperando la relativa imposta. Riassumendo, occorre evitare di fare acquisti di contributi previdenziali negli ultimi 3 anni d'attività professionale se si ha l'intenzione di prelevare le prestazioni previdenziali finali in forma di capitale invece che di rendita annua.

2. Acquisti secondo pilastro e riscatti di capitali del terzo pilastro:

un'altra situazione fiscalmente sensibile si presenta quando in uno stesso anno civile si intende effettuare un acquisto di contributi LPP e si effettua anche un riscatto di prestazioni del pilastro 3a. Ricordiamo che il riscatto anticipato del pilastro 3a è ammesso per: finanziare abitazione primaria, finanziare inizio attività indipendente, o a meno di 5 anni dal pensionamento ordinario senza dovere fornire spiegazioni. Ebbene: l'autorità fiscale non ammette la deducibilità di eventuali acquisti di contributi per il secondo pilastro, nello stesso anno in cui vengono riscattate prestazioni del terzo pilastro, anche se il riscatto del terzo viene effettuato in un periodo dell'anno diverso da quello dell'acquisto. Il concetto che sta dietro a questo modo di procedere è abbastanza comprensibile: non si ammette che un capitale già costituitosi con vantaggi fiscali (ricordiamo i contributi annui al pilastro 3a sono deducibili fiscalmente) venga utilizzato per finanziare altre prestazioni previdenziali generando ulteriori vantaggi fiscali. Quindi occorre evitare di fare acquisti nell'ambito del secondo pilastro negli anni in cui si decide di riscattare prestazioni del terzo pilastro.



I DIRITTI DEI DIPENDENTI ALLA FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER LE ASSICURAZIONI MALATTIA E INFORTUNI.

Il datore di lavoro, al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro con un collaboratore dipendente, **è tenuto ad informarlo** sui suoi diritti al mantenimento delle coperture malattia e infortuni dopo la fine del rapporto di lavoro, in particolare per:

1. Assicurazione infortuni LAINF: il prolungamento delle prestazioni può venire effettuato per gli INP (infortuni non professionali) per una durata massima di 180 giorni. Il premio viene addebitato totalmente a carico della persona interessata. Le prestazioni garantite dall'assicurazione rimangono invariate. In generale le modalità d'attuazione sono semplici: l'assicuratore LAINF aziendale emette su richiesta uno speciale bollettino di versamento dove viene indicata la durata di copertura scelta ed il premio. Con il pagamento la copertura entra in vigore, senza l'emissione di altri documenti. Da notare che se l'ex-dipendente si affilia all'assicurazione disoccupazione è coperto ai sensi della LAINF, per cui il proseguimento della precedente assicurazione a titolo facoltativo non è necessario.

2. Assicurazione perdita di guadagno malattia: entro un periodo di 30-60-90 giorni dalla fine del rapporto di lavoro (a dipendenza delle condizioni d'assicurazione) l'ex dipendente può richiedere il diritto di restare assicurato in forma individuale beneficiando delle prestazioni che gli erano in precedenza garantite dal contratto aziendale. Questa opzione comporta però la revisione dell'ammontare del premio, che normalmente risulta abbastanza caro. Da notare che se l'ex-dipendente si affilia all'assicurazione disoccupazione non è coperto per la perdita di guadagno a seguito della malattia, per cui diventa molto opportuno valutare attentamente questa possibilità di rimanere assicurato.

ASSIMEDIA SA

Broker in assicurazioni registrato FINMA n. 10282. Intermediario finanziario autorizzato FINMA

Membro

S//B/A

Member of  IGB2B
The Institute
of Brokers

Camera di commercio, dell'industria,
dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino